

Comune di Strambinello

(Città metropolitana di Torino)

Verbale del Revisore unico dei conti

N. 41 del 12 dicembre 2025

Oggi dodici dicembre duemilaventicinque (12/12/2025) alle ore 7:00, presso il proprio Studio professionale corrente al civico 22 di Corso Guglielmo Marconi di Gravellona Toce (VB), è presente il Dott. Francesco Roman, revisore unico dei conti del Comune di Strambinello nominato con delibera consiliare n. 2 del 6 febbraio 2024. -----

o o o o o o o o o o o o

Parere in merito alla proposta di deliberazione consiliare n. 23 del 10 dicembre 2025 avente ad oggetto <<REVISIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DETENUTE AL 31.12.2024 EX ART. 20 D.LGS. N. 175/2016>> (rif. art. 239, comma 1, lett. b), n. 1, del TUEL) -----

Si rappresenta preliminarmente che con e-mail dell'11 dicembre 2025, ore 17:22, la Responsabile del Servizio finanziario dell'Ente, Dott.ssa Ramona Boero, ha richiesto al sottoscritto Revisore unico di esprimere il proprio parere in merito alla suddetta proposta di deliberazione consiliare (unita a questo verbale sotto la lettera "A"). -----

Il Revisore unico -----

vista ed esaminata la proposta di deliberazione consiliare in epigrafe; -
visto quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (recante il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica), aggiornato con le modifiche di cui al D. Lgs. 16 giugno 2017 n. 100; -----

preso atto che l'Ente ha proceduto alla ricognizione ordinaria delle partecipazioni dirette detenute dal Comune di Strambinello alla data del 31 dicembre 2024 che prevede solo la seguente partecipazione: -----

SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI S.p.A. con una quota dello 0,22%
--

considerato che: -----

✓ nella relazione tecnica allegata sub A) è riportata una scheda per l'unica società partecipata dall'Ente, redatta sulla base dei modelli

predisposti dal Ministero dell'economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro, e contenente, ad avviso di questo Revisore, tutte le analisi richieste dal Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica tese a verificare il ricorrere delle condizioni per il mantenimento della partecipazione; -----

✓ dall'analisi della suddetta scheda non emerge per l'indicata unica partecipazione societaria la sussistenza di condizioni per le quali la normativa vigente ne imponga l'alienazione; -----

✓ non sono mutate le motivazioni atte al mantenimento della partecipazione; -----

visto: -----

✓ il parere favorevole di regolarità tecnica e di regolarità contabile ex art. 49, comma 1, del TUEL rilasciato dalla Responsabile del Servizio finanziario Dott.ssa Ramona Boero; -----

invita l'Ente a monitorare periodicamente e tempestivamente l'andamento dei costi dei servizi forniti dalla società partecipata Canevesana Servizi S.p.a., al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse e a verificarne periodicamente il bilancio, nonché a vigilare l'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale per le forniture ricevute, ed esprime infine -----

PARERE FAVOREVOLE

in merito all'approvazione da parte del Consiglio Comunale della proposta di deliberazione n. 23 del 10 dicembre 2025 avente ad oggetto <<REVISIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DETENUTE AL 31.12.2024 EX ART. 20 D.LGS. N. 175/2016>> (cfr. allegato "A", cit.). -----

Il sottoscritto Revisore ricorda all'Ente, per scrupolo, - come peraltro già indicato nella proposta in esame¹ - che l'art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 stabilisce, al comma 3, che <<I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11

¹ Cfr. pagina n. 3 della proposta: <<DELIBERA... 3 Di trasmettere copia della presente Deliberazione alla Struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche del Tesoro e alla Corte dei Conti, con le modalità indicate dall' art. 24, commi 1 e 3, del TUSP.>>. -----

agosto 2014, n. 114 e resi disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4>>. -----

o o o o o o o o o o o o

La stesura del verbale termina a questo punto, alle ore 8:45, previa sottoscrizione digitale del medesimo. -----

Un esemplare del verbale verrà trasmesso entro la giornata odierna al protocollo dell'Ente mediante spedizione tramite posta elettronica certificata all'indirizzo strambinello@cert.ruparpiemonte.it. -----

La Dott.ssa Ramona Boero è incaricata di conservarlo agli atti dell'Ufficio e di inviarlo tempestivamente: -----

al Sig. Sindaco; e -----

al Sig. Segretario Comunale. -----

Il Revisore unico

Dott. Francesco Roman

F.to digitalmente



Comune di Strambinello
Regione Piemonte Città Metropolitana di Torino

Proposta di deliberazione Consiglio Comunale n. 23 del 10/12/2025

Oggetto:

REVISIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DETENUTE AL 31.12.2024 EX ART. 20 D.LGS. N. 175/2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società: esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.:

- a. *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- b. *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
- c. *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
- d. *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
- e. *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016"; ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";*

RILEVATO che, per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., il Comune deve provvedere ad effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;
2. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;
 - b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dal servizio ed ufficio comunale competente, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

RICHIAMATI i seguenti documenti:

- il Piano di Razionalizzazione delle Società Partecipate e la relazione tecnica accompagnatoria del Comune di Strambinello del 27.03.2015 comunicato al Consiglio Comunale con Deliberazione n. 3 del 22.04.2015, trasmesso alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti con prot. n. 990 del 28 aprile 2015;
- la revisione straordinaria delle partecipate alla data del 23.09.2016 approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 25.09.2017, trasmessa alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti con prot. n. 2172 dell'11 ottobre 2017;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale e, ai sensi dell'art. 24, c.2, T.U.S.P. Dato atto che il Comune di

Strambinello, alla data del 31/12/2024, risulta titolare delle seguenti partecipazioni dirette societarie: – Società Canavesana Servizi S.P.A. (quota di partecipazione 0,22%);

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale e, ai sensi dell'art. 24, c.2, T.U.S.P.;

DATO ATTO che si esprime pertanto la volontà di mantenere le partecipazioni societarie dirette in essere in quanto svolgono servizi di interesse generale per l'Ente e rispettano in particolare i requisiti previsti dall' art. 4 del D.Lgs.175/2016, e che non si rende necessaria l'adozione di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione;

VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000, allegato al presente provvedimento;

PRESO ATTO del parere favorevole ai sensi dell'art. 49, co. 1, D.Lgs. n. 267/2000 e smi, espresso in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile; Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il vigente Statuto comunale;

A seguito di votazione in forma palese con il seguente esito:

DELIBERA

1. Di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. Di approvare, per le motivazioni espresse, il Piano di revisione periodica delle partecipazioni (Allegato 1) contenente le schede di rilevazione delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2024 redatte secondo le indicazioni fornite dalle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti, pubblicate sul sito del Dipartimento del Tesoro, formante parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, confermando che per nessuna delle partecipazioni societarie dirette detenute ricorrono le condizioni normative di cui al D.Lgs.175/2016, che ne impongano l'alienazione ovvero l'adozione di altre misure previste dall' art. 20, comma 1, del D.Lgs.175/2016;
3. Di trasmettere copia della presente Deliberazione alla Struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche del Tesoro e alla Corte dei Conti, con le modalità indicate dall' art. 24, commi 1 e 3, del TUSP.

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione avente il seguente esito:

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e contabile della deliberazione sopra esposta.
Strambinello, 10/12/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Ramona BOERO



COMUNE DI STRAMBINELLO

Regione Piemonte Città metropolitana di Torino

Revisione Periodica delle società partecipate al 31.12.2024

(articolo 20 c. 1 del D.Lgs. n. 175/2016)

1. Premessa

L'art. 20 del D.Lgs. n. 175 del 19.08.2016 - "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" dispone quanto segue:

- Comma 1 – *"..... le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione."*
- Comma 2 – *"I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*
 - a) *Partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
 - b) *Società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiori a quello dei dipendenti;*
 - c) *Partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
 - d) *Partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
 - e) *Partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
 - f) *Necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
 - g) *Necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4."*
- Comma 3 - stabilisce che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente.

Si riporta la rappresentazione grafica della struttura delle società partecipate direttamente ed indirettamente dall'Ente.

2. Le partecipazioni societarie – revisione al 31.12.2024

Le partecipazioni societarie detenute dal Comune di Strambinello alla data del 31.12.2024 sono le seguenti:

Comune di Strambinello

S.C.S. SpA – 0,22%



COMUNE DI STRAMBINELLO

Regione Piemonte Città metropolitana di Torino

PARTECIPAZIONI DIRETTE

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
S.C.S. S.p.A.	06830230014	0,22 %	Mantenimento senza intervento	Produzione di un servizio di interesse generale: gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti

ANALISI PARTECIPAZIONI DIRETTE

1	<u>SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI S.p.A.</u>
---	--

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	06830230014
Denominazione	Società Canavesana Servizi S.p.A.
Data di costituzione della partecipata	28/12/1994
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	No
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	No
La società è un GAL ⁽²⁾	No
La società è una "Società benefit" ⁽³⁾	Scegliere un elemento.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	TORINO
Comune	IVREA
CAP*	10015
Indirizzo*	VIA NOVARA 31/A
Telefono*	0125632500
FAX*	0125632503
Email*	scs@scsivrea.it

*campo con compilazione facoltativa



COMUNE DI STRAMBINELLO

Regione Piemonte Città metropolitana di Torino

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	E. 38.11 – Raccolta di rifiuti non pericolosi
Attività 2	E. 38 – Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, recupero dei materiali
Attività 3	E. 39.00.09 – Altre attività di risanamento e altri servizi di gestione rifiuti
Attività 4	H. 49.41 - Trasporto di merci su strada

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽⁴⁾	si
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	NO
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) #	si
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽⁴⁾	Art. 4, c. 2, lett. a) – Produzione di un servizio di interesse generale
Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato §	si
Specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:	ARERA
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁵⁾	

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO	Anno 2024
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	125
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	35.520,00
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	28.000,00

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022	2021	2020
Approvazione bilancio	si	si	si	si	si
Risultato d'esercizio	911.375,00	486.503	191.133	793.096	394.003



COMUNE DI STRAMBINELLO

Regione Piemonte Città metropolitana di Torino

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	16.497.005,00	16.127.989,00	15.468.525,00
A5) Altri Ricavi e Proventi	830.748,00	537.951,00	384.156,00
di cui Contributi in conto esercizio	80.559,00	114.343,00	122.620,00

2. Attività di Holding

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

4. Attività assicurative

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁶⁾	0,22
Codice Fiscale Tramite ⁽⁷⁾	
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁷⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁸⁾	

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo*	controllo congiunto per effetto di norme statutarie



COMUNE DI STRAMBINELLO

Regione Piemonte Città metropolitana di Torino

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Sì

Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante ⁽⁹⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁹⁾	
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Raccolta e smaltimento rifiuti
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽¹⁰⁾	--
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett. c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett. f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett. g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹¹⁾	no
Esito della revisione periodica ⁽¹²⁾	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹³⁾	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹³⁾	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹⁴⁾	Scegliere un elemento.
Note*	Per tale partecipazione non è prevista alcuna attività di razionalizzazione

CONCLUSIONI

Dai contenuti del presente provvedimento si dà atto che le partecipazioni sopra rappresentate, invariate rispetto alla precedente rilevazione, sono conformi alle prescrizioni previste dall'Art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 in quanto espressione di previsioni legislative per le quali non è prevista alcuna operazione di razionalizzazione.

La presente è copia conforme all'originale firmato digitalmente, per uso amministrativo.